



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

MOD. 2

(Prov. di Reggio Calabria)

Via G. GARIBALDI, 14, 89042 - GIOIOSA IONICA (RC)

TEL. 0964/51536 - FAX. 0964/410520

WWW.COMUNE.GIOIOSAIONICA.RC.IT

Riservato all'ufficio

Prot. n. del.....

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO PLURIENNALE

(Da presentare entro e non oltre il mese di gennaio)

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
residente a _____, prov. _____, C.A.P. _____,
via _____, n. _____,
tel. _____, fax _____, cell. _____,
Posta Elettronica Certificata _____ @ _____,
C.F. _____ titolare di azienda sita in via _____

CHIEDE A CODESTO COMUNE

Il rilascio della licenza di pascolo su terreni di proprietà comunale riportati in catasto al foglio/i _____
particella/e _____
per una superficie complessiva paria Ha _____ e per gli animali così contraddistinti, di
proprietà del sottoscritto:

Per n. _____	BOVINI	tra i 4 e 12 mesi di età
Per n. _____	BOVINI	tra i 12 e 24 mesi di età
Per n. _____	BOVINI	oltre i 24 mesi di età
Per n. _____	OVINI	tra i 4 e 12 mesi di età
Per n. _____	OVINI	oltre i 12 mesi di età;
Per n. _____	CAPRINI	tra i 4 e 12 mesi di età;
Per n. _____	CAPRINI	oltre i 12 mesi di età
Per n. _____	EQUINI	tra i 4 e 12 mesi di età
Per n. _____	EQUINI	tra i 12 e 24 mesi di età
Per n. _____	EQUINI	oltre i 24 mesi di età
Per n. _____	SUINI	tra i 4 e 12 mesi di età
Per n. _____	SUINI	oltre 12 mesi di età

per un totale di n. capi _____

per gli anni dal _____ al _____

impegnandosi, contestualmente, al pagamento del corrispettivo canone annuo ed al rispetto delle norme vigenti stabilite dall'apposito Regolamento per l'Uso Civico dei Pascoli adottato da codesto Comune.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.
- di essere
 - Imprenditore Agricolo titolare di Partita Iva.....;
 - Coltivatore Diretto.
- di essere a conoscenza delle norme che regolano il settore dei pascoli e delle norme contenute nel Regolamento di Fida Pascolo vigente presso il Comune di Gioiosa Ionica e di obbligarci alla loro puntuale osservanza.
- Di non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per inosservanza delle norme antincendio e per aver ceduto ad altri la concessione di pascolo.
- Di essere a conoscenza della necessità di presentare istanza di rinnovo annuale, a norma dell'art. 8 del regolamento comunale di fida pascolo, in assenza della quale la licenza si intenderà revocata.
- Di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'ASP
- Che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (v. articolo allegato)

Dichiara, altresì, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata.

Gioiosa Ionica, li _____

IL/I RICHIEDENTE/I
FIRMA

(Allegare copia di un documento di identità valido)

ALLEGATI DA PRESENTARE

- Certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali.
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido.
- Documentazione registro di stalla della ditta.

DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

- *Ricevuta di versamento a favore della Regione Calabria di € 29,24 su c/c n° 11047883 attestante il pagamento dei diritti d'istruttoria "Nulla osta fida Pascoli";*
- *Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone ordinario di Fida pascolo.*
- *Ricevuta di versamento attestante il pagamento di € 40,00 per diritti di segreteria al Comune di Gioiosa Ionica con causale "diritti segreteria fida pascoli" su C/C n° 12584892 intestato a comune di Gioiosa Ionica Servizio Tesoreria, oppure con Bonifico bancario su codice IBAN IT 88R010308143000000277125.*

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.